I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3635/87 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1987

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1988, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per i prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980;

considerando che il ruolo positivo svolto dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED; che, in questa stessa sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e che bisogna prorogarne, in conseguenza, la durata oltre il periodo iniziale; che una revisione globale di detto sistema dovrebbe intervenire nel 1990;

considerando che la Comunità ha pertanto deciso di applicare le preferenze tariffarie generalizzate nel quadro delle conclusioni concordate in seno alla CNUCED conformemente all'intenzione manifestata, in particolare, in seno a detto comitato, dal complesso dei paesi che concedono preferenze;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva, totale o parziale, che conserva la possibilità di correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) in conseguenza della sua applicazione;

considerando che la Comunità nel prorogare il suo schema di preferenze tariffarie generalizzate per un secondo decennio (1981-1990), ha deciso di modificare una delle caratteristiche fondamentali di detto schema allo scopo di consentire ai paesi beneficiari un accesso più equo ai vantaggi preferenziali; che, a tale scopo, la Comunità ha deciso di applicare un trattamento preferenziale che tenga conto della situazione particolare di ciascuno dei beneficiari e di ricorrere ad un sistema di limitazione tariffaria individuale per taluni prodotti sensibili; che i paesi meno progrediti sono stati esclusi dal sistema di limitazione; che, pertanto, gli adeguamenti annuali dello schema comunitario rispondono, essenzialmente, al duplice imperativo della differenziazione dei vantaggi preferenziali e della semplificazione; che l'identificazione dei prodotti e dei paesi da trattare selettivamente viene effettuata in funzione della sensibilità dei settori e della situazione del mercato comunitario dei prodotti in questione, nonché tenendo conto del grado di sviluppo industriale e del livello di competitività di questi paesi;

considerando che i prodotti industriali soggetti al trattamento preferenziale sono i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 della tariffa doganale comune, ad eccezione dei prodotti

— di cui al trattato CECA, che fanno l'oggetto di un regime separato,

— ripresi nella lista dei prodotti di base nell'allegato II, prima parte, del presente regolamento;

considerando che la limitazione tariffaria sopramenzionata deve essere applicata con modalità differenziate ai prodotti dell'allegato I, mediante, da un lato, contingenti tariffari comunitari e importi fissi a dazio nullo per i prodotti originari dei paesi più competitivi e, dall'altro, massimali per i prodotti del suddetto allegato originari di altri paesi meno competitivi;

considerando che i prodotti dell'allegato II debbono essere sottoposti ad una sorveglianza a fini essenzialmente statistici;

(1) GU n. C 305 del 16. 11. 1987.
(2) GU n. C 319 del 30. 11. 1987.

considerando che, in sede di revisione intermedia dello schema per gli anni 1986-1990, la Comunità ha constatato che:

— lo schema risponde in modo soddisfacente agli obiettivi perseguiti,

— i paesi beneficiari continuano tuttavia ad utilizzare i vantaggi preferenziali in maniera non uguale,

— gli obiettivi del sistema sono stati conseguiti in taluni casi dai paesi beneficiari più competitivi;

che, sulla base di queste considerazioni, la Comunità ha deciso di:

— mantenere, per la seconda parte del decennio, le caratteristiche fondamentali dello schema, ed in particolare la concessione, entro determinati limiti, della sospensione totale dei dazi doganali;

— di accentuare la differenziazione dei vantaggi preferenziali di cui beneficiano i paesi più competitivi estendendo, nel contempo, l'accesso preferenziale ai paesi meno competitivi;

considerando che conviene proseguire nel 1988 il processo di differenziazione iniziato nel 1986 nella concessione dei vantaggi dello schema ai paesi più competitivi — in termini di quota di partecipazione al mercato e di capacità di esportazione — e che è quindi opportuno ridurre del 50 % gli importi preferenziali per sei prodotti addizionali originari di questi paesi, indicati con tre asterischi nell'allegato I del presente regolamento, soggetti al regime dei contingenti tariffari; che i criteri adottati per tale riduzione si basano sulla capacità concorrenziale del paese beneficiario interessato; che questa capacità è espressa per un prodotto determinato sia dalla parte di questo paese nelle importazioni totali della Comunità sia dal rapporto tra l'ammontare del volume preferenziale aperto nei confronti di questo paese e le importazioni totali dallo stesso paese nella Comunità; che, d'altra parte, il livello di sviluppo economico dal paese interessato è stato anche preso in considerazione; che, per l'applicazione del primo criterio, è stata adottata per il prodotto in questione una percentuale pari al 20 % delle importazioni totali extra-CEE nel 1986, mentre si ricorre al secondo criterio allorquando le importazioni totali del prodotto in questione hanno superato, sulla base della media dei due anni 1985 e 1986, dieci volte almeno l'ammontare del contingente tariffario; che il primo criterio si applica a cinque dei sei prodotti menzionati, mentre il secondo criterio si applica ad un solo prodotto;

considerando che i motivi che hanno giustificato l'applicazione dei criteri di competitività succitati restano validi e che non è giustificato il mantenimento del beneficio preferenziale per i paesi più competitivi; che è necessario procedere ad una ridistribuzione dell'offerta; che è opportuno proseguire la differenziazione e procedere alla soppressione del beneficio preferenziale per tre prodotti/paesi addizionali a cui era stata applicata precedentemente una riduzione del 50 %, segnati di una nota a piè di pagina e che rispondo al primo criterio citato;

considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo; che è opportuno quindi non assoggettare a limitazioni né del contingente, né dell'importo fisso a dazio nullo né del massimale comunitario le imputazioni dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell'allegato IV;

considerando che per meglio riflettere negli importi preferenziali l'evoluzione delle correnti di scambi commerciali della Comunità, questi importi sono stati aggiornati, nella prospettiva di un miglioramento globale del sistema, per i prodotti dell'allegato I;

considerando che, per questi stessi motivi, il processo d'attuazione è stato esteso alle basi di riferimento da prendere in considerazione per l'esame della situazione risultante dalle importazioni preferenziali degli altri prodotti di cui al presente regolamento; che, al tempo stesso il modo di calcolo di dette basi di riferimento è stato rivisto e che a questo proposito è stato tenuto conto di una percentuale delle importazioni totali di ciascuno di questi prodotti nella Comunità; che in base al nuovo metodo di calcolo, le basi di riferimento per il 1988 corrispondono in generale al 5 % delle importazioni totali nella Comunità nel 1986 di ciascuno dei prodotti considerati, originari dei paesi terzi; che i prodotti sottoposti a basi di riferimento corrisponderti a 1 % soltanto di tali importazioni sono indicati nell'allegato II;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci che risponde contemporaneamente alle esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri; che per coprire nello stesso tempo alcune regolamentazioni comunitarie specifiche, tale nomenclatura è stata ampliata con l'istituzione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che essendo la nomenclatura dello schema delle preferenze generalizzate basata sulla tariffa doganale comune, occorre utilizzare la nomenclatura combinata e, se del caso, i numeri di codice TARIC, per la designazione dei prodotti di cui al presente regolamento;

considerando che ai fini dell'applicazione del presente regolamento i tassi di conversione in monete nazionali

degli importi in ECU in cui sono espressi gli importi preferenziali sono quelli che sono fissati il primo giorno lavorativo del mese di ottobre 1987 e che restano validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 (1);

considerando che, per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari dell'allegato I, è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione senza discontinuità dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti tariffari; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei principi sopra enunciati; che inoltre a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine;

considerando che l'applicazione dei principi generalmente seguiti in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi non può essere conciliabile con la continuità necessaria nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione; che è pertanto opportuno ancora ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in oggetto tra gli Stati membri; che, basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero, al prodotti nazionale lordo e alla popolazione, le percentuali di partecipazione iniziale di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite ai seguenti livelli per l'esercizio contingentale considerato:

Benelux	10,0 %
Danimarca	4,6 %
Germania	24,3 %
Grecia	1,9 %
Spagna	5,9 %
Francia	17,8 %
Irlanda	0,9 %
Italia	15,0 %
Portogallo	1,5 %
Regno Unito	18,1 %

che, nondimeno, dati gli elementi di valutazione più precisi già disponibili sugli scambi di taluni legni impiallacciati e legni compensati, le percentuali succitate devono essere modificate rispettivamente nel modo seguente:

Benelux	4,40 %
Danimarca	5,90 %
Germania	7,69 %
Grecia	0,19 %
Spagna	2,09 %
Francia	0,30 %
Irlanda	2,02 %
Italia	0,86 %
Portogallo	0,16 %
Regno Unito	76,40 %

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei contingenti tariffari ripresi nell'allegato I nei vari Stati membri e ovviare all'eventuale inadeguatezza della ripartizione iniziale, è opportuno, di norma, dividere i volumi contingentali in due parti: la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale; che, inoltre, la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingentali a danno di ciascuno dei paesi in via di sviluppo interessati, e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate; che, a questo fine, per garantire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte al livello di 80 % circa dei volumi contingentali;

considerando che, per i contingenti tariffari ripresi nell'allegato I, le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito completamente una delle sue quote iniziali, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, finché la consistenza di ciascuna riserva lo permetta; che ciascuna delle quote iniziali e complementari deve essere valida fino al termine del periodo contingentale; che sembra tuttavia opportuno consentire agli Stati membri di limitare l'esercizio del loro obbligo cumulato di prelievo sull'ammontare della riserva ad almeno 70 % della loro quota iniziale;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale Stato membro dovrà riversarne una percentuale nella riserva corrispondente, allo scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che è opportuno riservare il beneficio di tali esenzioni tariffarie ai prodotti originari dei paesi e territori considerati, tenendo presente che la nozione di prodotti originari è adottata secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 (2);

(1) GU n. C 263 del 2. 10. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

considerando che il regime preferenziale comunitario applicabile alla Iugoslavia risulta esclusivamente dalle disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1); che pertanto, per i prodotti sottoposti a massimali tariffari comunitari nell'ambito dell'accordo tra la Comunità e la Iugoslavia, da una parte, e per i prodotti indicati nell'allegato I del presente regolamento, d'altra parte, il certificato di circolazione delle merci EUR 1 costituisce il solo titolo giustificativo per la concessione di preferenze tariffarie previste da detto accordo;

considerando che, a decorrere dal 1° marzo 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione;

considerando che occorre prevedere disposizioni particolari per taluni prodotti chimici; che occorre assicurare al contempo la parità di accesso di tutti gli importatori alla totalità del mercato comunitario ed una maggiore sicurezza nell'utilizzazione degli importi preferenziali; che occorre quindi aprire, per questi prodotti, importi fissi a dazio nullo senza ripartirli tra gli Stati membri; che il beneficio preferenziale deve cessare quando sono raggiunti detti importi;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti importi fissi a dazio nullo e l'applicazione senza discontinuità delle aliquote prevista per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento di questi importi tariffari; che, a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive Sugli importi non possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana, accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine;

considerando che, se in uno Stato membro si registra una rimanenza di una delle quote prelevate su un importo fisso a dazio nullo, è indispensabile cha tale Stato membro la riversi allo scopo di evitare che una parte di questo rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, per quanto riguarda i massimali tariffari comunitari dell'allegato I, gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti facendo ricorso ad un modo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui massimali di cui sopra, delle importazioni dei prodotti a mano a mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali secondo procedure idonee non appena detti massimali sono raggiunti a livello comunitario;

considerando che, vista la regolamentazione sul rimborso o sullo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio (2) ed il regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione (3), conviene prevedere una procedura di regolarizzazione delle importazioni effettivamente realizzate nell'ambito dei contingenti e/o degli altri limiti tariffari preferenziali aperti a norma del presente regolamento e prevedere in tal modo che la Commissione possa prendere misure appropriate; che, allo scopo di evitare che tali regolarizzazioni comportino margini di superamento eccessivo dei massimali tariffari, è opportuno prevedere nel contempo che la Commissione possa adottare misure per porre fine alle imputazioni;

considerando che tali modi di gestione richiedono una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione; che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione per i contingenti, i massimali e gli altri limiti preferenziali ed informarne gli Stati membri; che detta collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le misure adeguate per ripristinare la riscossione dei dazi doganali quando è raggiunto uno dei massimali;

considerando che è necessario procede a rilevazioni statistiche complete sulle importazioni autorizzate, conformemente alle disposizioni del presente regolamento ed applicare per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di queste statistiche i regolamenti (CEE) n. 1445/72 (4), (CEE) n. 3065/75 (5) e (CEE) n. 1736/75 (6);

considerando che, per garantire una migliore trasparenza del sistema, è opportuno pubblicare i bilanci di imputazioni annuali nonché i dati di imputazioni relativi ai massimali tariffari che sono stati raggiunti a concorrenza del 100 %;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica del Benelux; che ogni operazione relativa in particolare alla gestione delle aliquote contingentali attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1988, i dazi della tariffa doganale comune sono total-

(1) GU n. L 147 del 4. 6. 1981, pag. 6; GU n. L 41 del 14. 2. 1983.

(2) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 13.
(4) GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 1.
(6) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

mente sospesi per i prodotti di cui al presente regolamento. Il presente regolamento si applica ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 della tariffa doganale comune, ad eccezione dei prodotti:

— di cui al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

— ripresi nella lista dei prodotti di base nell'allegato II, prima parte,

— che beneficiano dell'esenzione dei dazi a titolo generale nella tariffa doganale comune.

Tale sospensione tariffaria è accordata per i prodotti dell'allegato I, nel quadro dei contingenti, degli importi fissi a dazio nullo e dei massimali tariffari. Gli altri prodotti di cui al presente regolamento sono, in regola generale, sottoposti a una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento di cui all'articolo 5.

La Spagna e il Portogallo applicano, all'importazione dei prodotti di cui sopra i dazi doganali stabiliti in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i tassi di conversione in monete nazionali degli importi in ECU in cui sono espressi gli importi preferenziali sono quelli che sono fissati al 1° ottobre 1987 e che restano validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 (1).

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato:

— a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell'allegato I a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3;

— per le stesse categorie di prodotti dell'allegato I, a ciascuno degli altri paesi e territori che figurano nell'allegato III, ad esclusione della Iugoslavia;

— a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, per gli altri prodotti.

3. Il beneficio preferenziale di cui al paragrafo 1 non si applica ai paesi indicati nell'allegato I dal richiamo a piè di pagina (d) e ai paesi indicati nella lista di cui all'allegato II, seconda parte.

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale instaurato dal presente regolamento è subordinata all'osservanza della definizione dell'origine dei prodotti che è adottata secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Per i prodotti originari della Iugoslavia e sottoposti a massimali tariffari comunitari nell'ambito dell'accordo tra la Comunità e questo paese, il certificato di circolazione delle merci EUR I costituisce il solo titolo giustificativo per la concessione delle preferenze tariffarie previste da detto accordo.

5. I contingenti tariffari, gli importi fissi a dazio nullo ed i massimali tariffari comunitari sono gestiti in conformità delle disposizioni seguenti.

SEZIONE I

Disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari comunitari per i prodotti dell'allegato I

Articolo 2

La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1, è attribuita a ciascuno dei paesi e territori enumerati nella colonna 4 dell'allegato I, per quei prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 a fianco dei quali essi figurano con l'indicazione, nella colonna 5, dell'importo contingentale individuale.

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 6, una prima parte pari all' 80 % di ciascuno dei contingenti tariffari comunitari enumerati nell'allegato I, il cui importo è indicato nella colonna 6 dell'allegato I, viene ripartita tra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1987 raggiungono, per gli Stati membri, gli importi indicati nella colonna 7, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti sottoposti a contingente elencati nell'allegato I.

Tuttavia, per i prodotti del numero d'ordine 10.0630 la prima parte è pari al 98,5 % dell'importo contingentale.

2. La seconda parte di ciascuno di detti contingenti tariffari costituisce la riserva corrispondente, che è indicata nella colonna 8 dell'allegato I.

Articolo 4

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro fissate nell'allegato I — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 6 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata

(1) GU n. L 263 del 2. 10. 1987, pag. 1.

all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, alle condizioni stabilite al paragrafo 1.

3. Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro, informandone la Commissione, può limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 70 % o ad una percentale più elevata della quota iniziale.

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 6, le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 4 sono valide sino al 31 dicembre 1988.

Articolo 6

Gli Stati membri riversano nella riserva, entro il 1° ottobre 1988, la frazione non utilizzata della propria quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1988, supera il 15 % dell'importo iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1988 e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali che essi riversano nelle rispettive riserve.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 e li informa, non appena pervenute le notificazioni, del grado di utilizzazione delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1988, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'entità allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

Articolo 8

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni atte a garantire agli importatori dei prodotti in oggetto, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 28 febbraio 1989, la situazione finale delle imputazioni effettuate e il residuo delle quote eventualmente rimaste inutilizzate al 31 dicembre 1988. Nel limite dei residui la Commissione autorizza gli Stati membri, su loro richiesta, a procedere ad ogni regolarizzazione eventualmente necessaria delle imputazioni relative ad importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La Commissione ne informa gli Stati membri.

SEZIONE II

Disposizioni relative alla gestione degli importi fissi a dazio nullo

Articolo 10

Gli importi fissi a dazio nullo indicati nella colonna 10 dell'allegato I e aperti nei confronti dei paesi indicati nella nota a piè pagina (e) sono gestiti dalla Commissione.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto soggetto ad un importo fisso a dazio nullo, e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nell'importo corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile dell'importo fisso a dazio nullo in conformità del quarto comma. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

Articolo 11

1. La Commissione contabilizza i quantitativi utilizzati dagli Stati membri conformemente all'articolo 10 ed informa ciascuno Stato membro del grado di esaurimento degli importi aperti. Essa assicura che i prelievi siano limitati ai quantitativi disponibili e a questo scopo ne precisa l'importo allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

L'esaurimento di un importo fisso è comunicato immediatamente agli Stati membri. Questa comunicazione forma l'ogetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni appropriate perché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 10 rendano possibili le importazioni, senza discontinuità, sugli importi fissi a dazio nullo.

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti precitati il libero accesso a detti importi fino a che il saldo dei volumi aperti lo permetta.

Articolo 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 28 febraio 1989, la situazione finale delle imputazioni effettuate e il residuo delle quote eventualmente rimaste inutilizzate al 31 dicembre 1988. Nel limite dei residui la Commissione autorizza gli Stati membri, su loro richiesta, a procedere ad ogni regolarizzazione eventualmente necessaria delle imputazioni relative ad importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La Commissione ne informa gli Stati membri.

SEZIONE III

Disposizioni relative alla gestione dei massimali tariffari comunitari per i prodotti dell'allegato I e alla base di riferimento per i prodotti diversi da quelli dell'allegato I

Articolo 13

Fatti salvi gli articoli 14 e 15, il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è accordato nell'allegato I a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, ad esclusione della Iugoslavia, diversi da quelli che figurano nella colonna 4 e da quelli indicati nella nota a piè di pagina (e) nel limite degli importi indicati nella colonna 9, a fianco di ogni prodotto o gruppo di prodotti.

Articolo 14

Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali individuali fissati ai sensi dell'articolo 13, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 15

Se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di prodotti dell'allegato II, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri.

La base di riferimento da prendere in considerazione per l'esame della situazione all'origine del pregiudizio è, in generale, pari al 5 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1984.

Articolo 16

1. Mediante regolamento, la Commissione ripristina la riscossione dei dazi doganali nei confronti dell'uno o dell'altro dei paesi e territori indicati nell'articolo 1, paragrafo 2, alle condizioni previste dagli articoli 14 e 15.

Nel caso di tali ripristini, la Spagna e il Portogallo ripristinano la percezione dei dazi doganali che essi applicano ai paesi terzi alle date considerate.

2. Mediante regolamento, la Commissione può prendere, anche dopo il 31 dicembre 1988, misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali qualora, in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, tali limiti siano superati.

Lo Stato membro che procede a queste regolarizzazioni comunica a mano a mano alla Commissione le relative cifre d'imputazione. La Commissione, appena ricevute le comunicazioni, ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 17

Gli articoli 14, 15 e 16 non si applicano alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all'allegato IV.

SEZIONE IV

Disposizioni generali

Articolo 18

1. Il grado di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2. L'effettiva imputazione sui massimali e sugli altri limiti preferenziali delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata a mano a mano che i prodotti considerati sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato d'origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

3. Una merce può essere imputata su un massimale o su un altro limite preferenziale e ammessa al beneficio di una quota contingentale soltanto se il certificato di origine di cui ai paragrafi 1 e 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

4. Il grado di esaurimento effettivo dei contingenti tariffari e dei massimali comunitari è constatato a livello della Comunità in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 19

1. Gli Stati membri trasmettono, entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre all'Istituto statistico delle Comunità europee, i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento, al beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, della TARIC, debbono dettagliare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CEE) n. 1736/75.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti dell'allegato I sottoposti a contingente, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo giorno di ogni mese, le rilevazioni delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

Per i prodotti dell'allegato I sottoposti a massimale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta di questa e alle stesse condizioni, le rilevazioni delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

A richiesta della Commissione, allorché il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 %, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rilevazioni delle imputazioni ogni dieci giorni; le rilevazioni devono essere trasmesse entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

3. La Commissione assicura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, dei massimali tariffari via via che sono utilizzati al 100 %.

Essa vigila a che l'Istituto statistico delle Comunità europee provveda alla pubblicazione dei bilanci di imputazione annuali.

Articolo 20

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TØRNÆS

ALLEGATO I

Lista dei prodotti sottoposti a contingenti, importi fissi e massimali a dazio nullo (b) (c)

Numero d'ordine	Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari					Massimale	Importi fissi a dazio nullo in (ECU) (a)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingentale individuale (in ECU) (a)	Importo della prima parte (in ECU) (a)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in ECU) (a)	Importo della riserva (in ECU) (a)	Massimale individuale per paese o territorio diverso da quelli della colonna (4) (in ECU) (a)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0010	2710 00 21 2710 00 25 2710 00 31 2710 00 33 2710 00 35 2710 00 37 2710 00 39	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base — Oli leggeri — — destinati ad altri usi						225 800 t	
10.0020	2710 00 51 2710 00 55 2710 00 59	— Oli medi — — destinati ad altri usi						89 000 t	
10.0030	2710 00 69 2710 00 79 2710 00 95 2710 00 99	— Oli pesanti — — Oli da gas — — — destinati ad altri usi — — Oli combustibili — — — destinati ad altri usi — — Oli lubrificanti ed altri — — — destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo — — — destinati ad altri usi						547 500 t	
10.0040	2814 20 00 (*)	Ammoniaca anidra						5 920 000	5 920 000 (e)
10.0043	2815 11 00 2815 12 00	Idrossido di sodio (soda caustica)						800 000	

(a) Salvo indicazione contraria.
(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Romania.
(c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi, originari della Cina.
(e) 10.0040: Bahrein, Libia.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0045	2819 10 00 2819 90 00	Ossidi e idrossidi di cromo						580 000	
10.0050	2825 80 00	Ossidi di antimonio	Cina	425 000	340 000	BNL 34 000 DK 15 640 D 82 620 GR 6 460 E 20 060 F 60 520 IRL 3 060 I 51 000 P 5 100 UK 61 540	85 000	425 000	
10.0060	2827 10 00	Cloruro di ammonio	Cina	110 000	88 000	BNL 8 800 DK 4 048 D 21 384 GR 1 672 E 5 192 F 15 664 IRL 792 I 13 200 P 1 320 UK 15 928	22 000	110 000	
10.0070	2827 38 00	altri cloruri — di bario	Cina	186 200	148 960	BNL 14 896 DK 6 852 D 36 197 GR 2 830 E 8 789 F 26 515 IRL 1 341 I 22 344 P 2 234 UK 26 962	37 240	186 200	
10.0080	2836 20 00 2837 30 00	Carbonato di sodio ed idrogenocarbonato (bicarbonato di sodio)	Romania	3 300 000	2 640 000	BNL 264 000 DK 121 440 D 641 520 GR 50 160 E 155 760 F 469 920 IRL 23 760 I 396 000 P 39 600 UK 477 840	660 000	3 400 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0090	2836 60 00	Carbonato di bario	Cina	940 000	752 000	BNL 75 200 DK 34 592 D 182 736 GR 14 288 E 44 368 F 133 856 IRL 6 768 I 112 800 P 11 280 UK 136 112	188 000	940 000	
10.0100	2841 30 00	Dicromato di sodio	Romania	350 000	280 000	BNL 28 000 DK 12 880 D 68 040 GR 5 320 E 16 520 F 49 840 IRL 2 520 I 42 000 P 4 200 UK 50 680	70 000	350 000	
10.0110	2902 50 00	Stirene						7 000 000	7 000 000 (e)
10.0115	2903 15 00	1,2-Dicloroetano						1 000 000	
10.0120	2905 11 00	Metanolo	Libia (***)	1 000 000	800 000	BNL 80 000 DK 36 800 D 194 400 GR 15 200 E 47 200 F 142 400 IRL 7 200 I 120 000 P 12 000 UK 144 800	200 000	5 500 000	5 500 000 (e)
10.0135	2905 14 90	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi — Monoalcoli saturi — — altri butanoli — — — altri						700 000	700 000 (e)
10.0140	2905 31 00	Glicole etilenico (etandiolo)						2 500 000	2 500 000 (e)

(e) 10.0110: Arabia Saudita, Brasile.
10.0120: Arabia Saudita, Bahrein, Malaysia, Romania.
10.0135: Romania.
10.0140: Arabia Saudita, Messico.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0150	2907 22 10	Idrochinone	Cina	657 000	525 600	BNL 52 560 DK 24 178 D 127 721 GR 9 986 E 31 010 F 93 557 IRL 4 730 I 78 840 P 7 884 UK 95 134	131 400	657 000	
10.0160	2909 41 00	2,2 Ossidietanolo (dietilenglicole)						700 000	700 000 (e)
10.0165	ex 2914 21 00	Canfora sintetica						280 000	
10.0167	2915 21 00	Acido acetico						2 000 000	
10.0170	2915 31 00	Acetato di etile	Cina	400 000	320 000	BNL 32 000 DK 14 720 D 77 760 GR 6 080 E 18 880 F 56 960 IRL 2 880 I 48 000 P 4 800 UK 57 920	80 000	400 000	
10.0190	2917 11 00	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	Cina	170 000	136 000	BNL 13 600 DK 6 256 D 33 048 GR 2 584 E 8 024 F 24 208 IRL 1 224 I 20 400 P 2 040 UK 24 616	34 000	170 000	
10.0200	ex 2918 11 00	Acido lattico						270 000	270 000 (e)

(e) 10.0160: Arabia Saudita.
(e) 10.0200: Cina.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0210	2918 14 00	Acido citrico	Cina	200 000	160 000	BNL 16 000 DK 7 360 D 38 880 GR 3 040 E 9 440 F 28 480 IRL 1 440 I 24 000 P 2 400 UK 28 960	40 000	300 000	
10.0220	2918 22 00	Acido *O*-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	Cina	160 000	128 000	BNL 12 800 DK 5 888 D 31 104 GR 2 432 E 7 552 F 22 784 IRL 1 152 I 19 200 P 1 920 UK 23 168	32 000	160 000	
10.0240	2921 19 30	Isopropilammina e suoi sali	Romania (***)	66 000	52 799	BNL 5 280 DK 2 429 D 12 830 GR 1 003 E 3 115 F 9 398 IRL 475 I 7 920 P 9 557 UK	13 201	200 000	
10.0245	2921 43 90	Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti — altri						120 500	120 500 (e)
10.0260	2922 42 00	Acido glutammico e suoi sali	Brasile Indonesia Tailandia	680 000	544 000	BNL 54 400 DK 25 024 D 132 192 GR 10 336 E 32 096 F 96 832 IRL 4 896 I 81 600 P 8 160 UK 98 464	136 000	680 000	

(e) 10.0245: Corea del Sud.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0260 *(segue)*	2922 42 00 *(segue)*		Corea del Sud (***)	325 000	260 000	BNL 26 000 DK 11 960 D 63 180 GR 4 940 E 15 340 F 46 280 IRL 2 340 I 39 000 P 3 900 UK 47 060	65 000		
10.0270	2923 10 10	Cloruro di colina						256 800	
10.0280	2924 29 30	Paracetamol (DCI)	Cina	350 000	280 000	BNL 28 000 DK 12 880 D 68 040 GR 5 320 E 16 520 F 49 840 IRL 2 520 I 42 000 P 4 200 UK 50 680	70 000	350 000	
10.0300	2932 21 00	Cumarina, metilcumarine e etilcumarine	Cina	153 300	122 640	BNL 12 264 DK 5 641 D 29 802 GR 2 330 E 7 236 F 21 830 IRL 1 104 I 18 396 P 1 840 UK 22 198	30 666	153 300	
10.0310	2934 90 40	Furazolidone (DCI)	Cina	190 000	152 000	BNL 15 200 DK 6 992 D 36 936 GR 2 888 E 8 963 F 27 056 IRL 1 368 I 22 800 P 2 280 UK 27 512	38 000	190 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0320	2933 61 00	Melammina						600 000	600 000 (e)
10.0330	2935 00 00	Solfammidi	Cina	4 500 000	3 600 000	BNL 360 000 DK 165 600 D 874 800 GR 68 400 E 212 400 F 640 800 IRL 32 400 I 540 000 P 54 000 UK 651 600	900 000	4 500 000	
10.0350	2936 27 00	Vitamina C e suoi derivati	Cina	700 000	560 000	BNL 56 000 DK 25 760 D 136 080 GR 10 640 E 33 040 F 99 680 IRL 5 040 I 84 000 P 8 400 UK 101 360	140 000	700 000	
10.0360	2936 22 00 2936 28 00 2936 29 90	Altre vitamine e loro derivati						830 000	
10.0380	2941 40 00	Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	Cina	766 500	613 200	BNL 61 320 DK 28 207 D 149 008 GR 11 651 E 36 179 F 109 150 IRL 5 519 I 91 980 P 9 198 UK 110 989	153 300	766 500	
10.0390	2941 30 00 (*)	Tetracicline e suoi derivati; sali di tali prodotti	Cina	3 000 000	2 400 000	BNL 240 000 DK 110 400 D 583 200 GR 45 600 E 141 600 F 427 200 IRL 21 600 I 360 000 P 36 000 UK 434 400	600 000	4 709 000	

(e) 10.0320 (Melammina): Arabia Saudita, Romania.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0391	3001 90 91	Eparina e suoi sali	Cina	4 000 000	3 200 000	BNL 320 000 DK 147 200 D 777 600 GR 60 800 E 188 800 F 569 600 IRL 28 800 I 480 000 P 48 000 UK 579 200	800 000	4 000 000	
10.0395	3005 90 31	Garze e prodotti di garza						1 400 000	
10.0400	3102 10 10 (*)	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco						380 000	380 000 (e) 190 000 (e)
10.0410	3103 10 00 (*)	Perfosfati	Irak	2 400 000	1 920 000	BNL 192 000 DK 88 320 D 466 460 GR 36 480 E 113 280 F 341 760 IRL 17 280 I 288 000 P 28 800 UK 347 520	480 000	2 400 000	
10.0420	3105 10 00 3105 20 10 3105 20 90 3105 30 00 3105 40 00 3105 51 00 3105 59 00 3105 90 10 3105 90 91 3105 90 99 (*)	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti; azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg						4 500 000	
10.0430	3503 00 10	Gelatine e loro derivati						660 000	

(e) 10.0400: 380 000 ECU: Arabia Saudita, Kuwait, Malaysia; 190 000 ECU: Libia.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0440	3806 10 10	Colofonie, di gomma	Cina	10 500 000	8 400 000	BNL 840 000 DK 386 400 D 2 041 200 GR 159 600 E 495 600 F 1 495 200 IRL 75 600 I 1 260 000 P 126 000 UK 1 520 400	2 100 000	12 000 000	
10.0450	3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci n. 2707 e 2902						850 000	
10.0453	3901 10 10 (*)	Polietilene lineare						10 000 000	10 000 000 (e)
10.0454	3901 10 90 (*)	Altri polietilene di densità inferiore a 0,94						15 000 000	
10.0455	3901 20 00 (*)	Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94						9 000 000	9 000 000 (e)
10.0457	3903 11 00 3903 19 00 3903 20 00 3903 30 00 3903 90 00	Polimeri di stirene, in forme primarie						4 000 000	
	3915 20 00	Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene							
	3920 30 00 3920 99 50	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto — di polimeri di stirene — di prodotti di polimerizzazione di addizione							
10.0458	3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie — Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze — non plastificato — plastificato						4 650 000	

(e) 10.0453: Arabia Saudita, Argentina,
10.0455: Arabia Saudita.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0459	3913 10 00	Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	Cina	440 000	352 000	BNL 35 200 DK 16 192 D 85 536 GR 6 688 E 20 768 F 62 656 IRL 3 168 I 52 800 P 5 280 UK 63 712	88 000	460 000	
10.0460	3916 90 90	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche — di altre materie plastiche — altra cellulosa rigenerata						1 085 000	
	ex 3917 29 19	Tubi rigidi — di altre materie plastiche — altra cellulosa rigenerata							
	3920 71 11 3920 71 19 3920 71 90 (*)	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto — di cellulosa e suoi derivati chimici — di cellulosa rigenerata							
10.0465	ex 3920 62 00	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto — di polietilene tereftalato escluse pellicole fotografiche						700 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0465 *(segue)*	3921 90 19	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche: — altri: — — di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente: — — — di poliesteri: — — — — altri							
10.0480	3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci: — di polimeri di etilene	Hong Kong Singapore Corea del Sud	4 380 000	3 504 000	BNL 350 400 DK 161 184 D 851 472 GR 66 576 E 206 736 F 623 712 IRL 31 536 I 525 600 P 52 560 UK 634 224	876 000	4 380 000	
10.0485	3926 20 00	Oggetti da vestiario ed accessori per oggetti da vestiario (compresi i guanti)						4 400 000	
10.0500	4011 40 00 4011 50 10 4011 50 90 4013 20 00 4013 90 10 (*) (d)	Coperture nuove e camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli e biciclette (compresi tubolari)						3 500 000	
10.0510	4011 10 00 4011 20 00 4011 30 90 4011 99 00 4012 10 90 4012 90 10 4012 90 90 4013 10 10 4013 10 90 4013 90 90 (*)	Altre coperture nuove e camere d'aria, di gomma	Corea del Sud (***)	1 369 000	1 095 200	BNL 109 520 DK 50 379 D 266 134 GR 20 809 E 64 617 F 194 946 IRL 9 857 I 164 280 P 16 428 UK 198 231	273 800	4 700 000	

(d) 10.0500: Corea del Sud.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0520	4104 10 95 4104 10 99 4104 31 11 4104 31 19 4104 31 30 4104 31 90 4104 39 10 4104 39 90	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini, preparati, diversi da quelli delle voci n. 4108 o 4109 — Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2) — — altre — — — altrimenti preparati — altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equini pergamenati o preparati dopo la concia	Brasile (***)	2 000 000	1 600 000	BNL 160 000 DK 73 600 D 388 800 GR 30 400 E 94 400 F 284 800 IRL 14 400 I 240 000 P 24 000 UK 289 600	400 000	6 000 000	
10.0530	4105 20 00	Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109 — pergamenate o preparate dopo la concia						2 400 000	
10.0540	4106 20 00	Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109 — pergamenate o preparate dopo la concia						2 000 000	
10.0560	4202 12 11 4202 12 19 4202 22 10 4202 32 10 4202 92 11 4202 92 15 4202 92 19	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili — con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — — in fogli di materie plastiche Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura — con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — — in fogli di materie plastiche Oggetti da tasca o da borsetta — con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — — in fogli di materie plastiche — con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — — in fogli di materie plastiche — altri con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — — in fogli di materie plastiche — Sacche da viaggio, borse per oggetti di sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi — — contenitori per strumenti musicali — — — altri	Corea del Sud Hong Kong	2 400 000	1 920 000	BNL 178 240 DK 81 990 D 433 123 GR 33 866 E 105 162 F 317 267 IRL 16 042 I 267 360 P 26 736 UK 322 614	480 000	3 400 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0570	4202 11 10 4202 11 90 4202 12 91 4202 12 99 4202 19 91 4202 19 99 4202 22 90 4202 29 00 4202 31 00 4202 32 90 4202 39 00 4202 91 10 4202 91 50 4202 91 90 4202 92 91 4202 92 95 4202 92 99 4202 99 10 4202 99 90	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati — con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili — — di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata — — altre di altre materie Oggetti da tasca o da borsetta — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati — con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili — — di materie tessili — — — altri Altri — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati — con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili — — altri — — contenitori per strumenti musicali — — altri	Corea del Sud (***) Hong Kong (***)	1 000 000	800 000	BNL 80 000 DK 36 800 D 194 400 GR 15 200 E 47 200 F 142 400 IRL 7 200 I 120 000 P 12 000 UK 144 800	200 000	4 500 000	
			Cina Brasile	2 850 000	2 280 000	BNL 228 000 DK 104 880 D 554 040 GR 43 320 E 134 520 F 405 840 IRL 20 520 I 342 000 P 34 200 UK 412 680	570 000		
10.0580	4203 10 00 4203 21 00 4203 29 91 4203 29 99 4203 30 00 4203 40 00 (d)	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, esclusi guanti, muffole, di protezione per qualunque mestiere	Cina Hong Kong	3 900 000	3 120 000	BNL 312 000 DK 143 520 D 758 160 GR 59 280 E 184 080 F 555 360 IRL 28 080 I 468 000 P 46 800 UK 564 720	780 000	5 500 000	

(d) 10.0580: Corea del Sud.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0590	4203 29 10 (*) (d)	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti — Guanti e muffole — di protezione per qualunque mestiere	Cina	3 000 000	2 400 000	BNL 240 000 DK 110 400 D 583 200 GR 45 600 E 141 600 F 427 200 IRL 21 600 I 360 000 P 36 000 UK 434 400	600 000	5 000 000	
10.0595	4302 30 21 4302 30 25 4302 30 31 4302 30 35 4302 30 41 4302 30 45 4302 30 51 4302 30 55 4302 30 61 4302 30 65 4302 30 71 4302 30 75	Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti						3 500 000	
10.0600	4302 30 10	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce n. 4303 — pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti — — pelli dette «allungate»	Corea del Sud	2 100 000	1 680 000	BNL 168 000 DK 77 280 D 408 240 GR 31 920 E 99 120 F 299 040 IRL 15 120 I 252 000 P 25 200 UK 304 080	420 000	2 100 000	
	4303 10 10 4303 10 90 4303 90 00 (*) (b)	Oggetti di vestario e loro accessori e altre pelliccerie lavorate o confezionate							

(b) L'asterisco riguarda soltanto i guanti.
(d) 10.0590: Hong Kong.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0610	4411 (*)	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	Brasile	4 000 000	3 200 000	BNL 320 000 DK 147 200 D 777 600 GR 60 800 E 188 800 F 569 600 IRL 28 800 I 480 000 P 48 000 UK 579 200	800 000	6 000 000	
10.0630	4412 * 4420 90 10	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato Legno intarsiato e legno incrostato	Brasile Corea del Sud Indonesia Malaysia Filippine Singapore	86 000 m³	84 750 m³	BNL 3 730 m³ DK 5 000 m³ D 6 520 m³ GR 160 m³ E 1 770 m³ F 250 m³ IRL 1 710 m³ I 730 m³ P 130 m³ UK 64 750 m³	1 250 m³	86 000 m³	
10.0640	4418 10 00 4418 20 00 4418 30 10 4418 30 90 4418 40 00 4418 90 00	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni						8 850 000	
10.0660	6401 6402 (*) (**)	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	Corea del Sud (***) Hong Kong (***)	260 000	208 000	BNL 20 800 DK 9 568 D 50 544 GR 3 952 E 12 272 F 37 024 IRL 1 872 I 31 200 P 3 120 UK 37 648	52 000	1 000 000	
10.0670	6403 (*) (**)	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	Hong Kong	2 738 000	2 190 400	BNL 219 040 DK 100 758 D 532 267 GR 41 618 E 129 234 F 389 891 IRL 19 714 I 328 560 P 32 856 UK 396 462	547 600	3 600 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0670 *(segue)*	6403 *(segue)*		Brasile (***) Corea del Sud (***)	1 250 000	1 000 000	BNL 100 000 DK 46 000 D 243 000 GR 19 000 E 59 000 F 178 000 IRL 9 000 I 150 000 P 15 000 UK 181 000	250 000		
10.0680	6404 6405 90 10 (*) (**) (d)	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito	Hong Kong (***)	500 000	400 000	BNL 40 000 DK 18 400 D 97 200 GR 7 600 E 23 600 F 71 200 IRL 3 600 I 60 000 P 6 000 UK 72 400	100 000	2 400 000	
10.0690	6405 10 90 6405 20 91 6405 20 99 6405 90 90 (*)	Altre calzature con suole esterne di altre materie	Cina	3 400 000	2 720 000	BNL 272 000 DK 125 120 D 660 960 GR 51 680 E 160 480 F 484 160 IRL 24 480 I 408 000 P 40 800 UK 492 320	680 000	3 400 000	
10.0700	6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Hong Kong	1 700 000	1 360 000	BNL 136 000 DK 62 560 D 330 480 GR 25 840 E 80 240 F 242 080 IRL 12 240 I 204 000 P 20 400 UK 246 160	340 000	2 100 000	

(d) 10.0680: Corea del Sud.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0710	6908 10 6908 90	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto	Corea del Sud	1 314 000	1 051 200	BNL 105 120 DK 48 355 D 255 442 GR 19 973 E 62 021 F 187 114 IRL 9 461 I 157 680 P 15 768 UK 190 267	262 800	3 650 000	
			Tailandia	3 650 000	2 920 000	BNL 292 000 DK 134 320 D 709 560 GR 55 480 E 172 280 F 519 760 IRL 26 280 I 438 000 P 43 800 UK 528 520	730 000		
10.0720	6911 10 6911 90 (*) (**)	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana	Corea del Sud	550 000	440 000	BNL 44 000 DK 20 240 D 106 920 GR 8 360 E 25 960 F 78 320 IRL 3 960 I 66 000 P 6 600 UK 79 640	110 000	600 000	
10.0740	6912 00 50 (*) (**)	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di maiolica o di terraglia	Corea del Sud	550 000	440 000	BNL 44 000 DK 20 240 D 106 920 GR 8 360 E 25 960 F 78 320 IRL 3 960 I 66 000 P 6 600 UK 79 640	110 000	800 000	
10.0750	6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica						5 000 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0760	7012	Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto						365 000	
10.0770	7013 (*)	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018:						3 000 000	
10.0785	7014	Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce n. 7015) non lavorati otticamente						400 000	
10.0800	7117 19 10 7117 19 91 7117 19 99 ex 90 00 (d)	Minuterie di fantasia — di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati — — altri — altri esclusi minuterie di fantasia di cuoio naturale, artificiale o ricostituito o di legno	Corea del Sud	2 700 000	2 160 000	BNL 216 000 DK 99 360 D 524 880 GR 41 040 E 127 440 F 384 480 IRL 19 440 I 324 000 P 32 400 UK 390 960	540 000	15 700 000	
10.0810	7207 19 19 7207 20 59 7214 10 00 7215 20 00 7215 30 00 7215 90 90	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — — altri, di sezione trasversale circolare o poligonale — — — fucinati — contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio — — di sezione trasversale circolare o poligonale — — — fucinati Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione — fucinate Altre barre di ferro o di acciai non legati — altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio — altre — — altre						1 030 000	

(d) 10.0800: Hong Kong.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0820	7207 19 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — — altri sbozzi per profilati — — — fucinati	Romania	310 000	248 000	BNL 24 800 DK 11 408 D 60 264 GR 4 712 E 14 632 F 44 144 IRL 2 232 I 37 200 P 3 720 UK 44 888	62 000	310 000	
	7207 20 79	— contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio — — altri sbozzi per profilati — — — fucinati							
	7216 60 10 7216 60 90 7216 90 91 7216 90 99	Profilati di ferro o di acciai non legati — profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo — altri — — fucinati — — altri							
10.0830	7211 30 31 7211 30 39 7211 30 50	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti — semplicemente laminati a caldo, di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — — — contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio						580 000	
	7211 41 95 7211 41 99	— altri, semplicemente laminati a freddo — — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — altri							
	7211 49 91	— altri — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio							
	7211 90 90	— altri — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0830 *(segue)*		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti							
	7212 10 99	— stagnati — — altri — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm							
	7212 21 90	— zincati elettroliticamente — — di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm							
	7212 29 90	— — altri — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm							
	7212 30 90	— zincati con altri procedimenti — — di larghezza superiore a 500 mm							
	7212 40 99	— dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche — — altri — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm							
	7212 50 71 7212 50 73 7212 50 75 7212 50 91 7212 50 93 7212 50 97 7212 50 99	— altrimenti rivestiti — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm							
	7212 60 93 7212 60 99	— placcati — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — semplicemente trattati in superficie — — — — altri — — — altri							
10.0840	7217 11 10 7217 11 90 7217 12 10 7217 12 90 7217 13 11 7217 13 19 7217 13 91 7217 13 99 7217 19 10 7217 19 90 7217 21 00 7217 22 00 7217 23 00 7217 29 00	Fili di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6 % di carbonio	Romania	1 735 000	1 388 000	BNL 138 800 DK 63 848 D 337 284 GR 26 372 E 81 892 F 247 064 IRL 12 492 I 208 200 P 20 820 UK 251 228	347 000	1 735 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0850	7207 20 39	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio — — altri sbozzi per profilati — — — fucinati	Brasile Corea del Sud	3 472 000	2 777 600	BNL 277 760 DK 127 770 D 674 957 GR 52 774 E 163 878 F 494 413 IRL 24 998 I 416 640 P 41 664 UK 502 746	694 400	3 472 000	
	ex 7207 20 90	— — altri — — — di acciai contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio							
	7211 30 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti — semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio							
	7211 49 99	— altri, semplicemente laminati a freddo — — altri — — — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio							
	7215 10 00	— di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo							
	7215 40 00	Altre barre di ferro o di acciai non legati — altre, semplicemente laminate a freddo, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio							
	7218 90 30	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili — altri — — di sezione trasversale quadrata o rettangolare — — — fucinati							
	7218 90 91	— — altri							
	7218 90 99	— — — fucinati							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0850 *(segue)*	7219 90 91 7219 90 99	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm — altri — — altri							
	7220 20 31 7220 20 39 7220 20 51 7220 20 59 7220 20 91 7220 20 99 7220 90 19 7220 90 90	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm — semplicemente laminati a caldo — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — altri — — di larghezza uguale o superiore a 500 mm — — — altri — altri, di larghezza uguale o inferiore a 500 mm							
	7222 20 10 7222 20 90 7222 30 51 7222 30 59 7222 30 91 7222 30 99 7222 40 91 7222 40 93 7222 40 99	Altre barre e profilati di acciai inossidabili — Barre semplicemente laminate a freddo — altre barre — — altre — Profilati — — altri — — — semplicemente laminati a freddo							
	7223 00 10 7223 00 90	Fili di acciai inossidabili							
	7224 90 19 7224 90 91 7224 90 99	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati — altri — — di sezione trasversale, quadrata o rettangolare — — — fucinati — — altri — — — fucinati							
	7225 20 90 7225 90 90	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm — di acciai rapidi — — altri — — — altri — altri — — altri							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0850 *(segue)*	7226 10 91 7226 10 99	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm — di acciai al silicio detti «magnetici» — — altri — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm							
	7226 20 39	— di acciai rapidi: — — semplicemente laminati a freddo — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm							
	7226 20 59	— — altri — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm							
	7226 20 79	— — — — altri — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — — semplicemente trattati i superficie, compresi i placcati — — — — — altri							
	7226 20 90	— — — — altri							
	7226 92 90	— altri — — semplicemente laminati a freddo — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm							
	7226 99 19	— — altri — — di larghezza superiore a 500 mm — — — — altri							
	7226 99 39	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati — — — — — altri							
	7226 99 90	— — — — altri							
	7228 10 50 7228 10 90	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati: — Barre di acciai rapidi — — altre — — — fucinate — — — altri							
	7228 20 50 7228 20 70 7228 20 90	— Barre di acciai silico-manganese — — altre — — — fucinate — — — altri — — — semplicemente ottenute o finite a freddo							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0850 *(segue)*	7228 40 00	— altre barre, semplicemente fucinate							
	7228 50 00	— altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo							
	7228 60 90	— altre barre — — altre							
	7228 70 91	— Profilati							
	7228 70 99	— — altri — — — altri							
	7229 10 00 7229 20 00 7229 90 00	Fili di altri acciai legati							
10.0860	7304 10 10 7304 10 30 7304 10 90	Tubi e profilati cavi, senza saldatura di ferro o di acciaio — Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti						6 900 000	
	7304 20 91 7304 20 99	— Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas — — altri							
	7304 31 91 7304 31 99	— altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati — — trafilati o laminati a freddo — — — altri							
	7304 39 10	— — altri — — — greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete							
	7304 39 51 7304 39 59 7304 39 91 7304 39 93 7304 39 99	— — — altri — — — — altri — — — — — altri							
	7304 41 90	— altri, di sezione circolare, di acciai inossidabilil — — trafilati o laminati a freddo — — — altri							
	7304 49 10	— — altri — — — greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete							
	7304 49 91 7304 49 99	— — — altri — — — — altri							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0860 *(segue)*	7304 51 11 7304 51 19	— altri, di sezione circolare, di altri acciai legati — — trafilati o laminati a freddo							
		— — — diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza							
	7304 51 91	— — — altri							
	7304 51 99	— — — — altri							
	7304 59 10	— — altri							
	7304 59 31								
	7304 59 39								
	7304 59 91								
	7304 59 93								
	7304 59 99								
	7304 90 90	— altri — — altri							
	7305 11 00 7305 12 00 7305 19 00	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi), a sezioni interna ed esterna circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio							
		— Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti							
	7305 20 10 7305 20 90	— Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas							
	7305 31 00	— altri, saldati							
	7305 39 00	— altri							
	7305 90 00								
	7306 10 11 7306 10 19 7306 10 90	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio							
		— Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti							
	7306 20 00	— Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas							
	7306 30 21 7306 30 29	— altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati							
	7306 30 30	— — altri							
	7306 30 51								
	7306 30 59								
	7306 30 71								
	7306 30 79								
	7306 30 90								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0860 *(segue)*	7306 40 91 7306 40 99 7306 50 91 7306 50 99 7306 60 31 7306 60 39 7306 60 90 7306 90 00	— altri, saldati, di sezione circolare di acciai inossidabili — altri — altri, saldati, di sezione circolare di altri acciai legati — altri — altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare — altri — altri							
10.0870	7312 10 30 7312 10 50 7312 10 71 7312 10 75 7312 10 79 7312 10 91 7312 10 95 7312 10 99 7312 90 90	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità — Trefoli e cavi — — altri — altri — — altri	Corea del Sud (***)	712 000	569 600	BNL 56 960 DK 26 202 D 138 413 GR 10 822 E 33 606 F 101 389 IRL 5 126 I 85 440 P 8 544 UK 103 098	142 400	2 300 000	
10.0880	7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame						1 500 000	
10.0890	7318 12 10 7318 12 90	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio — articoli filettati — — altre viti per legno	Hong Kong Cina	985 500	788 400	BNL 78 840 DK 36 264 D 191 582 GR 14 980 E 46 516 F 140 335 IRL 7 096 I 118 260 P 118 826 UK 142 701	197 100	1 400 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0920	ex 7407 21 90 ex 7407 22 10 ex 7407 22 90 ex 7407 29 00 7411	Barre e profilati di rame — di leghe di rame — — a base di rame-zinco (ottone) — — — profilati — — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) — — — cavo — — a base di rame-nichel-zinco (argentone) — — — cavo — altri — — cavo Tubi di rame	Brasile	2 200 000	1 760 000	BNL 176 000 DK 80 960 D 427 680 GR 33 440 E 103 840 F 313 280 IRL 15 840 I 264 000 P 26 400 UK 318 560	440 000	2 200 000	
10.0925	7604 10 10 7604 10 90 7604 29 10 7604 29 90 7605 (tutti i numeri) (*) (**)	Barre e profilati di alluminio, esclusi profilati cavi Fili di alluminio	Venezuela	6 000 000	4 800 000	BNL 480 000 DK 220 800 D 1 166 400 GR 91 200 FS 283 200 FR 854 400 IRL 43 200 I 720 000 P 72 000 UK 868 800	1 200 000	6 000 000	
10.0930	8203 20 10 8203 20 90	Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili	Cina	2 000 000	1 600 000	BNL 160 000 DK 73 600 D 368 800 GR 30 400 E 94 400 F 284 800 IRL 14 400 I 240 000 P 24 000 UK 289 600	400 000	2 600 000	
10.0940	82.05	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	Cina	9 198 000	7 358 400	BNL 735 840 DK 338 486 D 1 788 091 GR 139 810 E 434 146 F 1 309 795 IRL 66 226 I 1 103 760 P 110 376 UK 1 331 870	1 839 600	9 198 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0940 *(segue)*	8206 00 00	Utensili compresi in almeno due delle voci dal n. 8202 al n. 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto							
10.0950	8211 10 00 8211 91 90 8211 92 90 8211 93 90	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, esclusi coltelli con manici di metalli comuni	Corea del Sud (***)	350 000	280 000	BNL 28 000 DK 12 880 D 68 040 GR 5 320 E 16 520 F 49 840 IRL 2 520 I 42 000 P 4 200 UK 50 680	70 000	1 050 000	
			Hong Kong	1 000 000	800 000	BNL 80 000 DK 36 800 D 194 400 GR 15 200 E 47 200 F 142 400 IRL 7 200 I 120 000 P 12 000 UK 144 800	200 000		
10.0970	8301	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni	Hong Kong	1 314 000	1 051 200	BNL 105 120 DK 48 352 D 255 440 GR 19 976 E 62 024 F 187 112 IRL 9 464 I 157 680 P 15 768 UK 190 264	262 800	1 900 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.0980	8414 10 30 8414 10 50 8414 10 90 8414 20 91 8414 20 99 8414 30 30 8414 30 91 8414 30 99 8414 40 10 8414 40 90 8414 80 21 8414 80 29 8414 80 31 8414 80 39 8414 80 41 8414 80 49 8414 80 60 8414 80 71 8414 80 79 8414 80 90	Pompe e compressori Pompe (a mano o a pedale) per gonfiare i pneumatici ed oggetti simili Pompe e compressori non nominati	Singapore Brasile	8 600 000	6 880 000	BNL 688 000 DK 316 480 D 1 671 840 GR 130 720 E 405 920 F 1 224 640 IRL 61 920 I 1 032 000 P 103 200 UK 1 245 280	1 720 000	8 600 000	
10.0990	8452 10 11 8452 10 19 8452 10 90 8452 21 00 8452 29 00	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce n. 8440	Brasile	2 400 000	1 920 000	BNL 192 000 DK 88 320 D 466 560 GR 36 480 E 113 280 F 341 760 IRL 17 280 I 288 000 P 28 800 UK 347 520	480 000	2 400 000	
10.1010	8471 10 90 8471 20 40 8471 20 50 8471 20 60 8471 20 90 8471 91 40 8471 91 50 8471 91 60 8471 91 90 8471 92 90 8471 93 40 8471 93 50 8471 93 60 8471 93 90 8471 99 10 8471 99 30 8471 99 90	Macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni non nominate né comprese altrove, diverse da quelle destinate ad aeromobili civili	Corea del Sud	15 000 000	12 000 000	BNL 1 200 000 DK 552 000 D 2 916 000 GR 228 000 E 708 000 F 2 136 000 IRL 108 000 I 1 800 000 P 180 000 UK 2 172 000	3 000 000	15 000 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1020	8482 10 10 (*)	Cuscinetti a sfere, il cui più grande diametro esterno non ecceda 30 mm	Singapore	2 000 000	1 600 000	BNL 160 000 DK 73 600 D 388 800 GR 30 400 E 94 400 F 284 800 IRL 14 400 I 240 000 P 24 000 UK 289 600	400 000	2 000 000	
10.1030	8501 10 91 8501 10 93 8501 10 99 8501 20 90 8501 31 90 8501 32 91 8501 32 99 8501 33 91 8501 33 99 8501 34 50 8501 34 91 8501 34 99 8501 40 90 8501 51 90 8501 52 91 8501 52 93 8501 52 99 8501 53 50 8501 53 91 8501 53 99 8501 61 91 8501 61 99 8501 62 90 8501 63 90 8502 11 90 8502 12 90 8502 13 91 8502 13 99 8502 20 91 8502 20 99 8502 30 91 8502 30 99 8502 40 90 8504 31 90 ex 8504 31 90	Motori e generatori elettrici, e gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, esclusi motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W Altri trasformatori, di potenza inferiore o uguale a 1 kVA — — altri — — — da utilizzare con giocattolo						11 680 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1045	8516 50 00	Forni a microonde	Corea del Sud	1 500 000	1 200 000	BNL 120 000 DK 55 200 D 291 600 GR 22 800 E 70 800 F 213 600 IRL 10 800 I 180 000 P 18 000 UK 217 200	300 000	1 500 000	
10.1051	8519 8520 10 00 8520 20 00 8520 31 19 8520 31 30 8520 31 90 8520 39 10 8520 39 90 ex 8520 90 90 8520 31 11	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici, esclusi apparecchi cinematografici per la registrazione del suono Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici — a cassette — — con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati — — — che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	Corea del Sud	7 000 000	5 600 000	BNL 560 000 DK 257 600 D 1 360 800 GR 106 400 E 330 400 F 996 800 IRL 50 400 I 840 000 P 84 000 UK 1 013 600	1 400 000	13 500 000	
10.1052	8521 8528 10 30 8528 10 11 8528 10 19	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Corea del Sud	2 200 000	1 760 000	BNL 176 000 DK 80 960 D 427 680 GR 33 440 E 103 840 F 313 280 IRL 15 840 I 264 000 P 26 400 UK 318 560	440 000	2 200 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1053	8523 8524	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Corea del Sud Hong Kong	6 000 000	4 800 000	BNL 480 000 DK 220 800 D 1 166 400 GR 91 200 E 283 200 F 854 400 IRL 43 200 I 720 000 P 72 000 UK 868 800	1 200 000	6 000 000	
10.1055	8528 10 40 8528 10 50 8528 10 71 8528 10 73 8528 10 79	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini — a colori — — apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un videotuner Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato	Corea del Sud (***) Hong Kong (***) Singapore (***)	650 000	520 000	BNL 130 000 DK 23 920 D 126 360 GR 9 880 E 30 680 F 92 560 IRL 4 680 I 78 000 P 7 800 UK 94 120	130 000	3 500 000	
10.1060	8527 11 10 8527 11 91 8527 11 90 8527 21 10 8527 21 90 8527 29 00 8527 31 10 8527 31 91 8527 31 99 8527 32 00 8527 39 10 8527 39 91 8527 39 99 8527 90 91 8527 90 99 8528 10 50 8528 10 91 8528 10 99 8528 20 10 8528 20 71 8528 20 73 8528 20 79 8528 20 90	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci n. 8528 10 50, 8528 10 71, 8528 10 73, 8528 10 79	Corea del Sud (***) Hong Kong (***) Singapore (***)	650 000	520 000	BNL 52 000 DK 23 920 D 126 360 GR 9 880 E 36 680 F 92 560 IRL 4 680 I 78 000 P 7 800 UK 94 120	130 000	4 000 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1060 *(segue)*	8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 90	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci dal n. 8525 al n. 8528 esclusi mobili e cofanetti							
10.1070	8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	Corea del Sud Singapore	3 600 000	2 880 000	BNL 288 000 DK 132 480 D 699 840 GR 54 720 E 169 920 F 512 640 IRL 25 920 I 432 000 P 43 200 UK 521 280	720 000	3 600 000	
10.1090	8539 10 90 8539 21 30 8539 21 91 8539 21 99 8539 22 10 8539 22 90 8539 29 31 8539 29 39 8539 29 91 8539 29 99	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, escluse lampade dei tipi utilizzati per proiettori						1 450 000	
10.1094	8540 11 10 8540 11 30 8540 11 90	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor — a colori	Corea del Sud	1 600 000	1 280 000	BNL 128 000 DK 58 880 D 311 040 GR 24 320 E 75 520 F 227 840 IRL 11 520 I 192 000 P 19 200 UK 231 680	320 000	1 600 000	
10.1096	8540 12 10 8540 12 30 8540 30 00	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor — in bianco e nero o in altra monocroma con la diagonale dello schermo inferiore o uguale a 52 cm — altri tubi catodici						1 000 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1100	8541 60 00	Cristalli piezoelettrici montati						2 300 000	
10.1110	8540 91 00 8540 99 00 8541 10 10 8541 10 91 8541 10 99 8541 21 10 8541 21 90 8541 29 10 8541 29 90 8541 30 10 8541 30 90 8541 40 10 8541 50 10 8541 50 90 8541 90 00	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo — Parti Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce	Hong-Kong (***) Singapore (***)	530 000	424 000	BNL 42 400 DK 19 504 D 103 032 GR 8 056 E 25 016 F 75 472 IRL 3 816 I 63 600 P 6 360 UK 76 744	106 000	3 300 000	
	8542 11 10 8542 11 30 8542 11 71 8542 11 75 8542 11 91 8542 11 99 8542 19 10 8542 19 20 8542 19 30 8542 19 50 8542 19 70 8542 19 90 8542 20 00 8542 80 00 8542 90 00	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Corea del Sud	330 000	264 000	BNL 264 000 DK 121 440 D 641 520 GR 50 160 E 155 760 F 469 920 IRL 23 760 I 396 000 P 39 600 UK 477 840	66 000		
10.1120	8703 21 10 8703 22 10 8703 23 10 8703 31 10 8703 32 10 ex 8703 33 10 ex 8703 90 90	Autoveicoli nuovi di cilindrata fino a 3 000 cm^3 compresi	Corea del Sud	50 000 000	40 000 000	BNL 4 000 000 DK 1 840 000 D 9 720 000 GR 760 000 E 2 360 000 F 7 120 000 IRL 360 000 I 6 000 000 P 600 000 UK 7 240 000	10 000 000	64 000 000	
10.1125	8704 21 91 8704 31 91	Altri autoveicoli nuovi per il trasporto merci						4 000 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1130	9003	Montaure per occhiali o per oggetti simili, e loro parti	Corea del Sud	3 290 000	2 633 600	BNL 263 360 DK 121 146 D 639 964 GR 50 039 E 155 382 F 468 781 IRL 23 702 I 395 040 P 39 504 UK 476 682	658 400	3 500 000	
10.1160	ex 9101 11 00 ex 9101 12 00 ex 9101 19 00 ex 9101 91 00 (d) ex 9102 11 00 ex 9102 12 00 ex 9102 19 00	Orologli da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con casa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi — Orologi da polso, a pila a ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato — — Orologi al quarzo — altri — — a pila o ad accumulatore — — — Orologi da polso Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce n. 9101 — Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato — — Orologi al quarzo — altri — — a pila o ad accumulatore — — — Orologi da polso						9 500 000	
10.1170	9103	Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili						300 000	
10.1180	9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Hong-Kong (***)	1 314 000	1 051 200	BNL 105 120 DK 48 355 D 255 442 GR 19 973 E 62 021 F 187 114 IRL 9 461 I 157 680 P 15 758 UK 190 267	262 800	3 000 000	

(d) 10.1160: Hong Kong.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1190	9108	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati						4 500 000	
10.1200	9111	Casse per orologi delle voci n. 9101 o 9102 e loro parti	Hong Kong (***)	600 000	480 000	BNL 48 000 DK 22 080 D 116 640 GR 9 120 E 28 320 F 85 440 IRL 4 320 I 72 000 P 7 200 UK 86 880	120 000	1 800 000	
10.1205	9113 20 00 9113 90 10	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti — di metalli comuni, anche dorati o argentati — di cuoio naturale, artificiale o ricostituito						320 000	
10.1210	9201 10 10	Pianoforti verticali, nuovi	Corea del Sud (***)	1 100 000	880 000	BNL 88 000 DK 40 480 D 213 840 GR 16 720 E 51 920 F 156 640 IRL 7 920 I 132 000 P 13 200 UK 159 280	220 000	3 300 000	
10.1260	9403 10 10 9403 10 51 9403 10 59 9403 10 91 9403 10 93 9403 10 99 9403 20 91 9403 20 99 9403 30 11 9403 30 19 9403 30 91 9403 30 99 9403 40 00 9403 50 00 9403 60 10 9403 60 30 9403 60 90 9403 70 90 9403 80 00 9403 90 10 9403 90 30 9403 90 90 (*)	altri mobili e loro parti						5 500 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1265	9405 91 19	Parti di vetro: articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori) — altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	Hong Kong Romania	1 000 000	800 000	BNL 80 000 DK 36 800 D 194 400 GR 15 200 E 47 200 F 142 400 IRL 7 200 I 120 000 P 12 000 UK 144 800	200 000	1 000 000	
10.1268	9406 00 10	Costruzioni prefabbricate di legno						650 000	
10.1280	9603 29 10 9603 29 30 9603 29 90 9603 30 10 9603 30 90 9603 40 10 9603 90 91 (d)	Pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, compresi quelli costituenti parti di apparecchi Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici, spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili, scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	China Hong Kong	800 000	640 000	BNL 64 000 DK 29 440 D 155 520 GR 12 160 E 37 760 F 113 920 IRL 5 760 I 96 000 P 9 600 UK 115 840	160 000	1 400 000	
10.1300	9503 (d)	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Corea del Sud	10 020 000	8 016 000	BNL 801 600 DK 368 736 D 1 947 888 GR 152 304 E 472 944 F 1 426 848 IRL 72 144 I 1 202 400 P 120 240 UK 1 450 896	2 004 000	19 820 000	
10.1320	9505 9405 30 00	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giuochi di prestigio ed oggetti-sorprese	Hong Kong	2 000 000	1 600 000	BNL 160 000 DK 73 600 D 388 800 GR 30 400 E 94 400 F 284 800 IRL 14 400 I 240 000 P 24 000 UK 289 600	400 000	3 000 000	

(d) 10.1280: Corea del Sud.
10.1300: Hong Kong.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1325	9507 10 00 9507 20 90 9507 30 00 9507 90 00	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci n. 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia, esclusi ami non montati	Corea del Sud	4 000 000	3 200 000	BNL 320 000 DK 147 200 D 777 600 GR 60 800 E 188 800 F 569 600 IRL 28 800 I 480 000 P 48 000 UK 579 200	800 000	4 500 000	

ALLEGATO II

PARTE 1

Lista dei prodotti di base

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
2501	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa; acqua di mare
2501 00 31	destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti
	altri
2501 00 51	a) denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale
2501 00 91	Sale per l'alimentazione umana
2501 00 99	altri
2503	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale
2503 90 00	altri
2511	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce n. 2816
2511 20 00	Carbonato di bario naturale (witherite)
2513	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente
2513 19 00 2513 29 00	altri
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare Granito semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2516 12 10	di spessore uguale o inferiore a 25 cm
2516 22 10	Arenaria semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm
2516 90 10	Porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare e di spessore uguale o inferiore a 25 cm
2518	Dolomite, anche sinterizzata o calcinata; dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite
2518 20 00	Dolomite calcinata o sinterizzata
2518 30 00	Pigiata di dolomite
2526	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco
2526 20 00	frantumati o polverizzati

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
2530	Materie minerali non nominate né comprese altrove
2530 40 00	Ossidi di ferro micacei naturali
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2701 11 10	Carboni *(CECA)*
2701 11 90	
2701 12 10	
2701 12 90	
2701 19 00	
2701 20 00	altri
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2702 10 00	Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate *(CECA)*
2702 20 00	Ligniti agglomerate *(CECA)*
2704	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
2704 00 19	Coke e semi-coke di carboni fossili — altri *(CECA)*
2704 00 30	Coke e semi-coke di lignite *(CECA)*
2804 61 00	Silicio
2804 69 00	
2805	Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro, mercurio Metalli alcalini
2805 11 00	Sodio
ex 2805 19 00	altri
2805 21 00	Metalli alcalino-terrosi
2805 22 00	Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro
2805 30 10	miscelati o in lega fra loro
2805 30 90	altri
2805 40 10	Mercurio presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 ECU
2818	Ossido di alluminio (compreso il corindone artificiale); idrossido di alluminio
2818 20 00	Ossido di alluminio
2818 30 00	Idrossido di alluminio

Codice della nomenclatura combinata	Designatzione delle merci
2844	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti
ex 2844 30 11	Cermet greggio
2844 30 19	Uranio impoverito in U 235
ex 2844 30 51	Cermet greggio
2845	Isotopi diversi da quelli della voce n. 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o non
2845 10 00	Acqua pesante (ossido di deuterio)
2845 90 10	Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti *(Euratom)*
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Polialcoli
2905 43 00	Mannitolo
2905 44 11 2905 44 19 2905 44 91 2905 44 99	Glucitolo (sorbitolo)
3201	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati
3201 20 00	Estratto di mimosa
3201 30 00	Estratti di quercia o di castagno
3201 90 10	Estratti di sommacco, di vallonee
ex 3201 90 90	altri estratti per concia di origine vegetale altri
3502	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine
3502 10 91	Ovoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri)
3502 10 99	altra (ovoalbumina)
3502 90 51	Lattoalbumina — essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri)
3502 90 59	altra (lattoalbumina)
3502 90 70	altre
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3505 10 10	Destrina
3505 10 90	altri amidi e fecole
3505 20 10 3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove
3809 10 10	Bozzime preparate ed appretti preparati a base di sostanze amidacee, contenenti tali
3809 10 30	sostanze in misura
3809 10 50 3809 10 90	

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
4104	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equidi, preparati, diversi da quelli delle voci n. 4108 o 4109
4104 10 30 4104 22 10	altri cuoi e pelli di bovini semplicemente conciati con cromo, allo stato umido (wet blue)
4104 10 91 ex 4104 21 00 ex 4104 22 90 ex 4104 29 00	altri semplicemente conciati o preconciati altri, di vitelli
4105	Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109
4105 11 91 4105 11 99 4105 12 10 4105 12 90 4105 19 10 4105 19 90	semplicemente conciati o riconciati
4106	Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109
4106 11 90 4106 12 00 4106 19 00	semplicemente conciati o riconciati
4107	Pelli depilate di altri animali, preparate, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109
4107 10 10 4107 21 00 4107 29 10 4107 90 10	semplicemente conciati o riconciati
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 10 10	Pali di conifere di una lunghezza da 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, da 45 cm esclusi a 90 cm inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
5002	Seta greggia (non torta)
5102 5102 20 00	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati Peli grossolani
5105	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata» alla rinfusa)
5203	Cotone, cardato o pettinato
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie
7201 10 11 7201 10 19 7201 10 30 7201 10 90 7201 20 00 7201 30 90 7201 40 00	Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo *(CECA)* Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo *(CECA)* altre *(CECA)* Ghise specolari *(CECA)*
7202	Ferro-leghe
7202 11 10 7202 11 90 7202 19 00 7202 21 10 7202 21 90 7202 29 00 7202 30 00 7202 41 10 7202 41 90 7202 49 00	Ferromanganese — contenente, in peso, più di 2 % di carbonio *(CECA)* altro Ferrosilicio

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
7202 50 00	Ferro-silico-cromo
7202 70 00	altro
7202 80 00	
7202 91 00	
7202 92 00	
7202 93 00	
7202 99 11	Ferro-fosforo
7202 99 90	altre
7206	Ferro ed acciali non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce n. 7203
7218 10 00	Lingotti e altre forme primarie *(CECA)*
7224 10 00	Lingotti e altre forme primarie *(CECA)*
7601	Alluminio greggio
7602	Cascami ed avanzi di alluminio
	Cascami
7602 00 19	altri (compresi gli scarti di fabbricazione)
7801	Piombo greggio
7801 10 00	greggio
7801 91 00	altro
7801 99 91	
7801 99 99	
7901	Zinco greggio
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)
8101	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi
8101 10 00	Tungsteno greggio, cascami e avanzi
8101 91 10	
8101 91 90	
8102	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi
8102 91 10	Molibdeno greggio, cascami e avanzi
8102 91 90	
8103	Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi
8103 10 10	Tantalio greggio, cascami e avanzi
8103 10 90	
8104	Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi
8104 11 00	Magnesio greggio, cascami e avanzi
8104 19 00	
8107	Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi
8107 10 00	Cadmio greggio, cascami e avanzi
8108	Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi
8108 10 10	Titanio greggio
8108 10 90	cascami e avanzi
8109	Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi
8109 10 10	Zirconio greggio
8109 10 90	cascami e avanzi
8110	Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi
8110 00 11	Antimonio greggio
8110 00 19	cascami e avanzi

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
8111	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi
8111 00 11	Manganese greggio
8111 00 19	cascami e avanzi
8112	Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi
8112 20 31	Cromo, altri
8112 20 39	Germanio
8112 30 10	greggio, cascami e avanzi
	Vanadio
8112 40 11	greggio
8112 40 19	cascami e avanzi
8112 91 10	Afnio (celtio), greggi, cascami e avanzi
	Niobium (columbium) renio
8112 91 31	greggi
8112 91 39	cascami e avanzi
8112 91 90	Gallio, indio, tallio
8113	Cermets e lavori di cermets compresi i cascami e gli avanzi
8113 00 10	Cermets greggi, cascami e avanzi

PARTE II

Elenco dei prodetti originari degli Stati a cui il beneficio delle preferenze non è concesso

ROMANIA

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
2824 10 00 2824 20 00 2824 90 00	Ossidi di piombo, minio rosso e minio arancione
2849 10 00	Carburi, di costituzione chimica definite o non — di calcio
2907 11 00	Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali
2912 41 00	Vanillina (aldeide metilprotocatechica)
2914 11 00	Acetone
2917 35 00	Anidride ftalica
2926 10 00	Acrilonitrile
2936 25 00 2936 29 30	Vitamina B_6 e suoi derivati
2936 26 00	Vitamina B_{12} e suoi derivati
2941 10 00	Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti
3605 00 00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce n. 3604
3902 10 10 3902 10 90	Polipropilene, in forme primarie
3915 10 00 3915 90 11	Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di etilene e polimeri di propilene
3916 10 00 3916 90 51	Monofilamenti, verghe, bastoni e profilati di polimeri di etilene e di polimeri di propilene
3917 21 10 3917 22 10 3917 32 31 3917 32 39 3917 39 15	Tubi rigidi — di polimeri di etilene — — ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati — — -- di polimeri di etilene — — -- — altri — — -- di prodotti di polimerizzazione di addizione
3919 10 59 3919 90 50	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli — in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm — — altri — — -- di prodotti di polimerizzazione di addizione — — -- — altri — altri — — altri — — -- di prodotti di polimerizzazione di addizione
3920 10 11	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto: — di polimeri di etilene — — di spessore non superiore a 0,10 mm e di densità — — -- inferiore a 0,94

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
3920 10 19	— — — uguale o superiore a 0,94
3920 10 90	— — di spessore superiore a 0,10 mm
3920 20 10	— di polimeri di propilene
	— — di spessore inferiore a 0,05 mm
3920 20 50	— — di spessore da 0,05 mm a 0,10 mm
3920 20 90	— — di spessore superiore a 0,10 mm
	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche
	— prodotti alveolari
	— — di altre materie plastiche
3921 90 60	— altri
3921 90 90	— — di prodotti di polimerizzazione di addizione
3912 11 00	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie
	— Acetati di cellulosa
	— — non plastificati
3912 12 00	— — plastificati
3912 20 11	— Nitrati di cellulosa (compresi i colloidi)
	— — non plastificati
	— — — Collodi e celloidina
3912 20 19	— — — altri
3912 20 90	— — plastificati
	Eteri di cellulosa
3912 31 00	— Carbossimetilcellulosa e suoi sali
3912 39 10	— — Etilcellulosa
	— altri
3912 39 90	— — altri
3914 00 00	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci dal n. 3901 al n. 3913, in forme primarie
3915 90 91	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche
	— altri
	— — di cellulosa e suoi derivati chimici
ex 3916 90 90	Monofilamenti, verghe, bastoni e profilati
	— di altre materie plastiche
	— — altri
ex 3917 29 19	Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche
	— di altre materie plastiche
	— — ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati
3917 32 51	Altri tubi
	— altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori
	— — ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati
	altri
3917 39 19	— — — di prodotti di polimerizzazione di addizione
3919 10 10	Nastri il cui strato adesivo è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata
3919 10 90	altri
	— altri
3919 90 90	altri
	— altri
	— — altri
3920 72 00	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
	— di cellulosa e suoi derivati chimici
	— — di fibra vulcanizzata
3920 73 10	— — — pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia
3920 73 50	— — — fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm
3920 73 90	altri
3920 79 00	— — di altri derivati della cellulosa
3921 90 90	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche: — altri — — altri
4202 29 00	Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura — altri
4410 10 10	Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose — di legno — — greggio o semplicemente levigato
4410 10 30	— — rivestito di lastre o di fogli decorativi stratificati ottenuti ad alta pressione
4410 10 50	— — rivestito di strati di carta impregnata di melammina
4410 10 90	— — altro
4410 90 10	— di altre materie legnose — — formato con avanzi legnosi di lino
4410 90 90	— — altro
6406 10 11	Parti di calzature: — Tomaie e loro parti — di cuoio naturale — — — Tomaie
6406 10 19	— — — Parti di tomaie
6406 10 90	— — di altre materie
6406 20 10	— Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica — — — di gomma
6406 20 90	— — — di materia plastica
6406 91 00	— — di legno
6406 99 30	Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne
6406 99 50	
6406 99 90	
7004 10 91	
7004 10 93	
7004 90 50	Vetro tirato o soffiato, in fogli — altro vetro — — Vetro detto «antico»
7004 90 70	— — Vetro detto di «orticoltura»
7004 90 91	— — altri, di spessore inferiore o uguale a 2,5 mm
7004 90 93	superiore a 2,5 mm ed inferiore o uguale a 3,5 mm
7004 90 95	superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm
7004 90 99	superiore a 4,5 mm
7010 90 10	Barattoli per sterilizzare
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci n. 7010 o 7018
7303 00 10	Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazione sotto pressione
7303 00 90	altri

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) di ghisa, ferro o acciaio
7310 10 00	Serbatoi, fusti, tamburi, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio — di capacità uguale o superiore a 50 litri
7325 10 10	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio — di ghisa non melleabile — — Oggetti per canalizzazioni
7325 10 90	— — altri
7325 91 00	Palle e oggetti simili per mulini
7325 99 10	— di ghisa malleabile
7325 99 90	— — altri
7326 11 00	Palle e oggetti simili per mulini
7326 19 10	fucinati
7326 19 90	altri — Lavori di filo di ferro o acciaio
7326 20 30	
7326 20 50	— — — Cestini
7326 20 90	— — — altri
7326 90 10	— altri — — destinati ad aeromobili civili
7326 90 20	— — — Scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti e oggetti analoghi da borsa o da tasca
7326 90 30	— — — Scale e sgabelli a gradini
ex 7326 90 40	— — — Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci
7326 90 50	— — — Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.
7326 90 91	— — — altri lavori di ferro o di acciaio — — — — fucinati
7326 90 93	— — — — stampati
7326 90 99	— — — altri
7407 10 00	Barre e profilati di rame — di rame raffinato
7407 21 10	— — a base di rame-zinco (ottone) — — — Barre
ex 7407 21 90	— — — Profilati, esclusi i profilati forati
ex 7407 22 10	— — a base di rame-nichel (cupronichel), esclusi i profilati forati
ex 7407 22 90	— — a base di rame-nichel-zinco (argentone), esclusi i profilati forati
ex 7407 29 00	— — altri, esclusi i profilati forati
7408 11 00	Fili di rame — di rame raffinato
7408 19 10	— — di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm
7408 19 90	— di rame
7408 21 00	— — a base di rame-zinco (ottone)
7408 22 10	— — — a base di rame-nichel (cupronichel)
7408 22 90	— — — a base di rame-nichel-zinco (argentone)
7408 29 10	— — — a base di rame-stagno (bronzo)
7408 29 90	— — — altri

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiori a 0,2 mm
8304 00 00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce n. 9403
8306 21 00	Statuette ed altri oggetti
8306 29 00	— argentati, dorati o platinati
	— altri
8480 30 90	Altri modelli per forme
8482 10 90	Cuscinetti a sfere
	— altri
8482 20 00	Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici
8482 30 00	Cuscinetti a rulli a botte
8482 40 00	Cuscinetti ad aghi (a rullini)
8482 50 00	altri cuscinetti a rulli cilindrici
8482 80 00	altri, compresi i cuscinetti combinati
8482 91 10	Rulli conici
8482 91 90	altri
8482 99 00	altri
8544 11 10	Fili per avvolgimenti:
	— di rame
	— — smaltati o laccati
8544 11 90	— — altri
8544 19 10	— altri
	— — smaltati o laccati
8544 19 90	— — altri
8544 20 10	Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali predisposti o muniti di accessori di connessione
8544 20 91	altri
	— ad alta frequenza
8544 20 99	— altri
8544 30 90	Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto
	— altri
8544 41 00	altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V
	— muniti di pezzi di congiunzione
8544 49 10	isolati con materie plastiche
8544 49 90	isolati con altre materie
8544 51 00	altri conduttori elettrici per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V:
	— muniti di pezzi di congiunzione
8544 59 10	con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm
8544 59 91	isolati con gomma o altri elastomeri, comprese materie plastiche reticolate
8544 59 93	isolate con altre materie plastiche
8544 59 99	isolate con altre materie
8544 60 11	isolati con gomma o altri elastomeri, comprese materie plastiche reticolate
8544 60 13	isolati con altre materie plastiche
8544 60 19	isolati con altre materie
8544 60 91	
8544 60 93	
8544 60 99	

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
8712 00 90	Biciclette ed altri velocipedi senza motore: altri
8714 20 00	Parti ed accessori dei veicoli delle voci dal n. 8711 al n. 8713 — di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi
8714 91 10	Telai
8714 91 30	Forcelle
8714 91 90	Parti
8714 92 10	Cerchioni
8714 92 90	Raggi
8714 93 10	Mozzi
8714 93 90	Pignoni di ruote libere
8714 94 10	Mozzi-freno
8714 94 30	altri freni
8714 94 90	Parti
8714 95 00	Selle
8714 96 10	Pedali
8714 96 30	Pedaliere
8714 96 90	Parti
8714 99 10	Manubri
8714 99 30	Portabagagli
8714 99 50	Cambi
8714 99 90	altri, parti
9401 20 00	Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli
9401 30 10	Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini
9401 30 90	Altri
9401 40 00	Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino
9401 50 00	Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili
9401 61 00	altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, imbottiti
9401 69 00	altri
9401 71 00	altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo, imbottiti
9401 79 00	altri
9401 80 00	altri mobili per sedersi
9401 90 90	Parti, altri
9617 00 11	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità inferiore o uguale a 0,75 litri
9617 00 19	superiore a 0,75 litri
9617 00 90	Parti (escluse le ampolle di vetro)

CINA

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
7606 11 10	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm — di forma quadrata o rettangolare — — di alluminio non legato — — — dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7606 11 91	altri, di spessore inferiore a 3 mm
7606 11 93	uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm
7606 11 99	uguale o superiore a 6 mm
7606 12 10	— — di leghe di alluminio — — dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7606 12 91	altri di spessore inferiore a 3 mm
7606 12 93	uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm
7606 12 99	uguale o superiore a 6 mm
7606 91 00	altri, di alluminio non legato
7606 92 00	di leghe di alluminio

COREA DEL SUD

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
6912 00 30	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana
8215 99 10	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili — altri — — di acciaio inossidabile

HONG KONG

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
8513 10 00 8513 90 00	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce n. 8512
9502	Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani
9504 10 00	Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling)

PARTE III

Lista dei prodotti sottoposti a basi di riferimento corrispondenti a 1 %

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
ex 2903 19 00	Esacloroetano
ex 2904 20 90	5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-silene (musc-silene)
ex 2915 90 00	Acido laurico
ex 2921 42 10 ex 2921 42 90	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dell'anilina e loro sali
2922 11 00 2922 12 00 2922 13 00	Monoetano, dietanolammina e trietanolammina e suoi sali
ex 2922 50 00	D-p-idrossifenilglicina
ex 2924 29 90	altre ammidi cicliche (naftoli)
2926 10 00	Acrilonitrile
2936 25 00	Vitamina B_6 e suoi sali
2936 29 30	Vitamina H e suoi derivati
3102 10 90 3102 21 00 3102 29 00 3102 30 00 3102 40 00 3102 50 90 3102 60 00 3102 70 00 3102 80 00 3102 90 00	altri minerali o fertilizzanti chimici; azotati
3204 11 00 3204 12 00 3204 13 00 3204 14 00 3204 15 00 3204 16 00 3204 17 00 3204 19 00	Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
ex 3207 20 90	Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili — — altre — — — borosilicato di piombo
3919 10 59 3919 90 50	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli — in rotoli di una larghezza non superiore a 20 cm — — altri — — — di prodotti di polimerizzazione di addizione — — — — — altri
3920 20 10 3920 20 50 3920 20 90	— altri — — altri — — — di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente — — — — — altri
3921 19 00 3921 90 60	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche — prodotti alveolari — — di altre materie plastiche — altri — — di prodotti di polimerizzazione di addizione

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
6704 11 00	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili lavori di capelli non nominati né compresi altrove
6704 19 00	— di materie tessili sintetiche
6704 20 00	— — parrucche complete
6704 90 00	— — altri
	— — di capelli
	— di altre materie
6705 10 00	
7010 90 10	Barattoli per sterilizzare
7113 11 00	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7113 19 00	— di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
	— — di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi
	— — di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
ex 8473 10 00	Parti ed accessori di macchine della voce n. 8470
8473 29 00	— — altri
8473 30 00	Parti ed accessori di macchine della voce n. 8471
8473 40 00	Parti ed accessori di macchine della voce n. 8472
8504 40 50	Raddrizzatori con semiconduttore policristallino
8504 40 93	Caricatori di accumulatori
8504 40 99	Convertitori statici
	— — altri
	— — — altri
	— — — — altri
8506	Pile e batterie di pile elettriche
8525 30 10	Telecamere con almeno tre tubi da ripresa tubi
8525 30 91	
8525 30 99	— telecamere
	— — altre
	— — — altre

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
8533 10 00	Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati
8533 21 00	— altre resistenze fisse
	— — per una potenza inferiore o uguale a 20 W
8533 29 00	— — altre
8533 31 00	— Resistenze variabili (compresi i reostati) e i potenziometri
	— — per una potenza inferiore o uguale a 20 W
8533 39 00	— — altre
8533 40 10	— altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)
	— per una potenza inferiore o uguale a 20 W
8533 40 90	— — altri
8533 90 00	— Parti
8534	Circuiti stampati
8535 10 00	— Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili
8535 21 00	— interruttori automatici
	— — per una tensione inferiore a 72,5 kV
8535 29 00	— — altri
8535 30 10	— Sezionatori ed interruttori
	— — per una tensione inferiore a 72,5 kV
8535 30 90	— — altri
8535 90 00	— — altri
8536 10 00	— Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili
8536 20 10	— interruttori automatici
	— — per una intensità inferiore o uguale a 63 A
8536 20 90	— — per una intensità superiore a 63 A
8536 30 10	— altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici:
	— — per una intensità inferiore o uguale a 16 A
8536 30 30	— — per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A
8536 30 90	— — per una intensità superiore a 125 A
	— Relè
8536 41 10	— — per una tensione inferiore o uguale a 60 V
	— — — per una intensità inferiore o uguale a 2 A
8536 41 90	— — — per una intensità superiore a 2 A
8536 49 00	— — altri
8536 50 00	— altri interruttori, sezionatori e commutatori
8536 61 10	Portalampade Edison
8536 61 90	altre
8536 69 00	— — altre
8536 90 11	— altri apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V
	— — connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi
	— — — per cavi coassiali
8536 90 19	— — — altri
8536 90 90	— — — altri
8537 10 10	Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
8537 10 91	Apparecchi di comando a memoria programmabile
8537 10 99	altri
8537 20 10	Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
8537 20 91	altri, per una tensione superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV
8537 20 99	superiore a 72,5 kV

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione
8538 10 00	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti delle voci n. 8535, 8536 o 8537
8538 90 10	Collegamenti elettronici
8538 90 90	altri
8540 12 90	— Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor — — in bianco e nero o in altra monocroma — — — con la diagonale dello schermo superiore a 52 cm
8540 20 10	Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini altri tubi a fotocatodo — Tubi per telecamere
8540 20 30	— Tubi convertitori o intensificatori di immagini
8540 40 91	— altri tubi catodici
8540 40 93	
8540 40 99	Altri
8540 41 00	Magnetroni
8540 42 00	Klystron
8540 49 00	altri
8540 81 00	altre lampade, tubi e valvole — tubi per ricezione e tubi per amplificazione
8540 89 00	altri tubi di visualizzazione
8544 11 10	Fili per avvolgimento — di rame — — smaltati o laccati
8544 11 90	— — altri
8544 19 10	— altri
8544 19 90	— — smaltati o laccati — — — altri
8544 20 10	Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali; predisposti o muniti di accessori di connessione
8544 20 91	altri ad alta frequenza
8544 20 99	altri
8544 30 90	altra serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto
8544 41 00	altri conduttori elettrici per tensioni inferiori o uguali a 80 V — muniti di pezzi di congiunzione
8544 49 10	isolati con materie plastiche
8544 49 90	isolati con altre materie
8544 51 00	altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori a 1 000 V — muniti di pezzi di congiunzione
8544 59 10	con diametro dei singoli fili supeiore a 0,51 mm
8544 59 91	altri isolati con gomma o altri elastomeri, comprese materie plastiche reticolate
8544 59 93	isolate con altre materie plastiche
8544 59 99	isolate con altre materie
8544 60 11	altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V con conduttori di rame isolati con gomma o altri elastomeri, comprese materie plastiche reticolate
8544 60 13	isolate con altre materie plastiche
8544 60 19	isolati con altre materie
9113 10 10	
9401 20 00	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti, diversi da quelli destinati ad aeromobili civili
9401 30 10	
9401 30 90	
9401 40 00	
9401 50 00	
9401 61 00	
9401 69 00	
9401 71 00	
9401 79 00	
9401 80 00	
9401 90 00	

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

A. PAESI INDIPENDENTI

048 Iugoslavia
066 Romania
204 Marocco
208 Algeria
212 Tunisia
216 Libia
220 Egitto
224 Sudan (2)
228 Mauritania (2)
232 Mali (2)
236 Burkina Faso (2)
240 Niger (2)
244 Ciad (2)
247 Repubblica del Capo Verde (2)
248 Senegal
252 Gambia (2)
257 Guinea-Bissau (2)
260 Guinea (2)
264 Sierra Leone (2)
268 Liberia
272 Costa d'Avorio
276 Gana
280 Togo (2)
284 Benin (2)
288 Nigeria
302 Camerun
306 Repubblica Centrafricana (2)
310 Guinea equatoriale (2)
311 São Tomé e Príncipe (2)
314 Gabon
318 Congo
322 Zaire
324 Ruanda (2)
328 Burundi (2)
330 Angola
334 Etiopia (2)
338 Gibuti (2)
342 Somalia (2)
346 Kenia
350 Uganda (2)
352 Tanzania (2)
355 Seicelle e dipendenze (2)
366 Mozambico
370 Madagascar
373 Maurizio
375 Comore (2)
378 Zambia
382 Zimbabwe
386 Malawi (2)
391 Botswana (2)
393 Swaziland
395 Lesotho (2)
412 Messico
416 Guatemala
421 Belize
424 Honduras
428 El Salvador
432 Nicaragua
436 Costarica
442 Panama
448 Cuba
449 San Cristoforo e Nevis
452 Haiti (2)
453 Bahamas
456 Repubblica Dominicana
459 Antigua e Barbuda
460 Dominica
464 Giamaica
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
469 Barbados
472 Trinidad e Tobago
473 Grenada
480 Colombia
484 Venezuela
488 Guiana
492 Suriname
500 Ecuador
504 Perù
508 Brasile
512 Cile
516 Bolivia
520 Paraguay
524 Uruguay
528 Argentina
600 Cipro
604 Libano
608 Siria
612 Irak
616 Iran
628 Giordania
632 Arabia Saudita
636 Kuwait
640 Bahrein
644 Qatar
647 Emirati Arabi Uniti
649 Oman
652 Yemen del Nord (2)
656 Yemen del Sud (2)
660 Afganistan (2)
662 Pakistan
664 India
666 Bangladesh (2)
667 Maldive (2)
669 Sri Lanka
672 Nepal (2)
675 Butan (2)
676 Birmania
680 Tailandia
684 Laos (2)
690 Vietnam
696 Cambogia
700 Indonesia
701 Malaysia
703 Brunei Darussalam
706 Singapore
708 Filippine
720 Cina
728 Corea del Sud
801 Papuasia-Nuova Guinea
803 Nauru
806 Salomone, isole
807 Tuvalu (2)
812 Kiribati (2)
815 Figi
816 Vanuatu
817 Tonga (2)
819 Samoa occidentali (2)

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [regolamento (CEE) n. 3639/86 (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46)].
(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato IV.

B. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

044 Gibilterra
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
377 Mayotte
406 Groenlandia (1)
413 Bermude
446 Anguilla
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
461 Isole Vergini britanniche e Monserrat
463 Isole Cayman
474 Aruba
476 Antille olandesi
529 Isole Falkland e dipendenze
740 Hong Kong
743 Macao
802 Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk
808 Oceania americana (2)
809 Nuova Caledonia e dipendenze
811 Isole Wallis e Futuna
813 Isole Pitcairn
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari { Terre australi ed antartiche francesi; Territorio antartico australiano; Territorio antartico britannico

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) A decorrere dall'entrata in vigore del trattato, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984, che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto concerne la Groenlandia o di misure transitorie adottate dal Consiglio.
(2) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO IV

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

224 Sudan
228 Mauritania
232 Mali
236 Burkina Faso
240 Niger
244 Ciad
247 Repubblica del Capo Verde
252 Gambia
257 Guinea-Bissau
260 Guinea
264 Sierra Leone
276 Gana
280 Togo
284 Benin
306 Repubblica Centrafricana
310 Guinea equatoriale
311 São Tomé e Príncipe
324 Ruanda
328 Burundi
334 Etiopia
338 Gibuti
342 Somalia
350 Uganda
352 Tanzania
355 Seicelle e dipendenze
375 Comore
386 Malawi
391 Botswana
395 Lesotho
452 Haiti
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud
660 Afganistan
666 Bangladesh
667 Maldive
672 Nepal
675 Butan
684 Laos
807 Tuvalu
812 Kiribati
817 Tonga
819 Samoa occidentali